

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1982

fondata sui trattati, relativa alle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di misure comunitarie definitive

(82/498/CEE)

Il Consiglio si riferisce alla sua dichiarazione del 30 maggio 1980 relativa alla politica comune della pesca ⁽¹⁾.

In attesa di una decisione in questo settore, tenendo conto della competenza esclusiva della Comunità in materia e degli obblighi che incombono agli Stati membri, quali definiti dalla Corte di giustizia, il Consiglio decide :

A decorrere dal 24 luglio 1982, fino ad una decisione del Consiglio e al più tardi fino al 22 settembre 1982, gli Stati membri eserciteranno le loro attività di pesca in funzione dei cicli stagionali abituali, tenendo conto dei TAC proposti dalla Commissione in data 21 giugno 1982 quali sono stati modificati il 29 giugno ed il 21 luglio 1982, nonché della frazione di tali TAC rimasta disponibile per la Comunità nel quadro dei suoi impegni con i paesi terzi.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HJORTNÆS

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 27. 6. 1980, pag. 2.